

FOCUS AFRICA – 11 DICEMBRE 2019

Lo stato di diritto o il diritto dello  
Stato?  
Il banco di prova dello Zimbabwe

# Lo stato di diritto o il diritto dello Stato? Il banco di prova dello Zimbabwe\*.

Nota a [High Court of Harare Zimbabwe, nel caso Mangwirov Chombo NOHH-710-16; Mangwiro v Minister, Justice & Legal Affairs \(N.O.\) & OrsHH-172-17, 15 marzo 2017](#)

## 1. Introduzione

La pronuncia in commento, resa dalla *High Court* dello Zimbabwe con funzioni di sindacato della legittimità costituzionale, presenta particolare interesse per l'affermazione della teoria dello Stato di diritto. Ben potendo pronunciarsi su questioni di costituzionalità - ad eccezione soltanto di quelle riservate alla Corte costituzionale<sup>1</sup> e salvo successiva conferma da parte della stessa Corte costituzionale<sup>2</sup> - quest'organo giudiziario si trova ad assumere così in questo caso una posizione decisiva anche e soprattutto quanto ai risvolti pratici pure legati a tale dottrina.

In uno Stato, qual'è lo Zimbabwe, considerato tuttora piuttosto fragile dal punto di vista della democrazia<sup>3</sup>, si mostra particolarmente rilevante verificare il ruolo che si trovano a svolgere le Corti al fine del consolidamento dei profili democratici e ancor più di quei principi, sottesi più specificamente alla dottrina dello Stato di diritto liberal-democratico, diretti a tutelare il legittimo affidamento degli individui quanto alla garanzia e al rispetto dei loro diritti da parte dello Stato.

---

\* Nota valutata dalla direzione del Focus.

<sup>1</sup> La carta costituzionale stabilisce all'art. 171, in particolare alla lett. c che l'*High Court* "may decide constitutional matters except those that only the Constitutional Court may decide". La Corte costituzionale, secondo gli artt. 166 e 167, è competente, oltre che in materia di sindacato di costituzionalità, in merito all'eventuali violazioni di un diritto o libertà umana fondamentale consacrati nel capitolo 4, alla regolarità delle elezioni del Presidente e in materia di rispetto delle "constitutional obligations" che gravano in capo al Parlamento e al Presidente.

<sup>2</sup> In virtù del comma 2 dell'art.175 Cost. "where a court makes an order concerning the constitutional invalidity of any law or any conduct of the President or Parliament, the order has no force unless it is confirmed by the Constitutional Court".

<sup>3</sup> Vedi, sia pure prima dell'adozione dell'ultima costituzione, A.R. GUBBAY, *The Protection and Enforcement of Fundamental Human Rights: The Zimbabwean Experience*, in *Human Rights Quarterly*, 19(2), 1997, p. 227 e ss. Più di recente, anche M. NICOLINI, *L'altra law of the land. La famiglia giuridica "mista" dell'africa australe*, Bononia, Bologna, 2016, p. 28 nonché E. ANDREOLI, *Tra formante dottrinale e tradizioni costituzionali comparate. Il modello citazionale come forma di Southern-African Judicial dialogue*, in AA. VV., *Giureconsulti e giudici. L'influsso dei professori sulle sentenze. La dottrina nella giurisprudenza oltre i confini di spazio, giurisdizione e materia*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 6.

In passato, la forte interferenza della politica nell'esercizio delle funzioni degli altri organi aveva infatti reso non pienamente effettivo il principio della "separazione dei poteri" in Zimbabwe. In particolare, qui ad essere fortemente condizionata era proprio la magistratura<sup>4</sup> con conseguenti gravi compromissioni del principio di indipendenza nonché, in ultimo, della tutela dei diritti umani. Anche la corruzione<sup>5</sup>, seppure contrastata sul piano legislativo<sup>6</sup>, connotando diversi settori compresi quelli istituzionali, aveva peraltro contribuito alla compressione dei diritti socio-economici<sup>7</sup> e con questi dei diritti fondamentali compreso quello, considerato specificamente nella sentenza in commento, a un'effettiva tutela giurisdizionale.

In questo quadro, la nuova costituzione adottata nel 2013 assume particolare importanza proprio quanto all'affermazione, tra l'altro, dell'indipendenza dei giudici. Oltre a proclamare tale principio con tono più deciso del testo precedente, subordinando i giudici solo alla Costituzione e alla legge<sup>8</sup> nonché prevedendo

---

<sup>4</sup> Pure previsto all'articolo 79B della pregressa Costituzione del 1979 come introdotto nel 1990 allorché ci fu l'ondata di costituzionalismo e la c.d. transizione democratica (v., specificamente, R. ORRÙ, I Paesi dell'Africa Subsahariana, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, 2<sup>a</sup> ed., Roma-Bari, 2014, p. 578 ss) che prevedeva: "In the exercise of his judicial authority, a member of the judiciary shall not be subject to the direction or control of any person or authority, except to the extent that a written law may place him under the direction or control of another member of the judiciary". In merito si rinvia in particolare a C. GOREDEMA, *Whither Judicial Independence in Zimbabwe?*, in B. Raftopoulos –T. Savage (a cura di), *Zimbabwe: Injustice and Political Reconciliation*, Weaver Press Harare 2004, p. 99 e ss. Sulla stessa questione, anche a seguito della nuova costituzione, v. anche L. CHIDUZA, *Towards the protection of human rights: do the new Zimbabwean constitutional provisions on judicial independence suffice?*, in PER.it, 2014, vol.17, n.1, p. 2 e ss. La Costituzione precedente è reperibile online all'indirizzo: [http://constitutionnet.org/sites/default/files/zimbabwe\\_constitution\\_1980.pdf](http://constitutionnet.org/sites/default/files/zimbabwe_constitution_1980.pdf)

<sup>5</sup> Lo Zimbabwe mostra tuttora il più elavato tasso di corruzione tra gli stati africani meridionali. Vedi in proposito la classificazione di Transparency International 'Corruption Perception Index 2015, reperibile online all'indirizzo: <https://www.transparency.org/cpi2018>.

<sup>6</sup> Contraddistinto da un sistema giuridico di tipo "duale" comprensivo di un diritto generale (costituito dal *Roman-Dutch law* e dal diritto inglese entrambi introdotti nel paese durante il periodo coloniale) nonché di un diritto consuetudinario africano tradizionale, lo Zimbabwe si è dotato di una legge contro la corruzione – il *Prevention of Corruption Act, Chapter 9:16* – già a partire dal 1985, sia anche modificandola più volte, sino al 2002. Vedi in merito il Report, *A Comparative Analysis of the Zimbabwe's AntiCorruption Architecture*, reperibile online all'indirizzo: <file:///C:/Users/loren/Downloads/A Comparative Analysis of the Zimbabwes.pdf>. Per un sintetico ma attento quadro del sistema dello Zimbabwe, in un'analisi che passa pure il concetto di diritto e il legame con la morale, si rinvia invece a L. MADHUKU, *An Introduction to Zimbabwean Law*, African Books Collective, Weaver Press FES, 2010.

<sup>7</sup> Cfr. P. MAGUCHU, *Transitional Justice and Socio-economic Rights in Zimbabwe*, Springer, 2019.

<sup>8</sup> Stabilisce l'art. 169 dedicato all'indipendenza giudiziaria, in particolare al comma 1, che: "The courts are independent and are subject only to this Constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously and without fear, favour or prejudice". Al secondo comma dello stesso articolo si specifica poi che: The independence, impartiality and effectiveness of the courts are central to the rule of law and democratic governance, and therefore:

a. neither the State nor any institution or agency of the government at any level, and no other person, may interfere with the functioning of the courts;

b. the State, through legislative and other measures, must assist and protect the courts to ensure their independence, impartiality, dignity, accessibility and effectiveness and to ensure that they comply with the principles set out in section 165".

disposizioni volte ad evitare ingerenze da parte dell'esecutivo<sup>9</sup>, questa carta costituzionale introduce il sindacato di costituzionalità attraverso l'istituzione della Corte costituzionale<sup>10</sup> e consacra altresì espressamente, richiamandolo in più punti, il principio del *rule of law*. Nell'attuale Costituzione dello Zimbabwe, nel suo preambolo, si esprime così il bisogno di “rafforzare la democrazia, una *governance* buona, trasparente e responsabile come anche il *rule of law*”, mentre all'art. 3, comma 1, let b) lo stato di diritto è inteso come “valore” fondamentale<sup>11</sup>, stabilendosi di conseguenza, specificamente all'art. 44 Cost., il dovere per tutti gli organi dello Stato di difendere i diritti fondamentali. L'art. 2, comma 1, obbliga, infine, all'osservanza delle disposizioni costituzionali qualunque persona fisica o giuridica compreso lo Stato e gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari.

La sentenza in esame assume rilievo allora quale banco di prova per verificare non solo il rispetto dei fondamenti dello stato di diritto liberal-democratico da parte dello Stato ma anche il grado di attuazione dei sottesi principi della separazione dei poteri, della indipendenza dei giudici nonché della tutela dei diritti<sup>12</sup>, laddove questo *test* passa proprio soprattutto per l'impegno degli stessi giudici<sup>13</sup>.

La *High Court* tenta infatti in questa pronuncia di esaminare la teoretica del *rule of law* al contempo altresì mostrandone la concreta applicazione allorché, malgrado la sua affermazione nella carta costituzionale unitamente a quella della supremazia della Costituzione<sup>14</sup>, lo Stato ritardi pretestuosamente l'esecuzione di una sentenza giudiziaria emessa a suo carico o, ancor peggio, vi opponga un rifiuto. L'obiettivo ultimo del giudice, anche questo estremamente interessante, sarà quello di verificare quali possano essere i rimedi

---

<sup>9</sup> L'attuale Costituzione dello Zimbabwe, a differenza della pregressa Costituzione, non consente più al potere esecutivo in alcun modo di prorogare discrezionalmente il mandato di un giudice: non si ammette più, ad esempio, alcun potere del Presidente della Repubblica di prolungare, a sua discrezione, il mandato dei giudici. Nel tentativo di rafforzare l'indipendenza della magistratura, la Costituzione prevede ora che i giudici della *Supreme Court* e dell'*High Court* restino in carica fino all'età di settant'anni mentre i giudici della Corte costituzionale sono nominati per un periodo non rinnovabile non superiore a di 15 anni.

<sup>10</sup> La magistratura, in virtù dell'art. 79 della Costituzione del 1979 modificata nel 1990, era costituita dalla “Supreme Court, dalla High Court e dagli altri tribunali subordinati alla *Supreme Court* e alla *High Court* quali potrebbero essere istituiti da un atto del Parlamento”.

<sup>11</sup> Secondo tale disposizione lo “*Zimbabwe is founded on respect for the following values and principles: (...); b. the rule of law*”.

<sup>12</sup> Non è sufficiente l'affermazione formale del *rule of law* ma anche la tutela sostanziale della democrazia, della trasparenza e della tutela dei diritti fondamentali. V., in merito, D. DYZENHAUS, *The pasts and future of the rule of law in South Africa*, in *South African Law Journal*, 2007, p. 736 e ss.

<sup>13</sup> Cfr. L. CHIDUZA, op. cit., p. 22 che si richiama alle osservazioni del *Chief of Justice* dello Zimbabwe, G.G. CHIDYAUSIKU, espresse nella conferenza *Southern African chief justices forum*, tenuta a Johannesburg il 13 agosto 2010, reperibile online all'indirizzo: [http://www.venice.coe.int/SACJF/2010\\_08\\_RSA\\_Johannesburg/Zimbabwe.pdf](http://www.venice.coe.int/SACJF/2010_08_RSA_Johannesburg/Zimbabwe.pdf) 5.

<sup>14</sup> All'art. 2, comma 1 si dispone che: “any law, practice, custom or conduct inconsistent with it is invalid to the extent of the inconsistency”.

attuabili per superare la “recalcitranza” dello Stato che “evidentemente”, per usare parole della Corte, si ritiene ‘immune’ dall’intervento giurisdizionale attendendo così “pericolosamente” allo stato di diritto.

Nel caso specifico infatti benché l’art. 164, al comma 3 della Costituzione stabilisca esplicitamente che “un ordine o una decisione di un tribunale vincola lo Stato, tutte le persone, le istituzioni governative e le agenzie a cui si applica e devono da questi soggetti essere rispettati”, lo Stato dimostra in diversi modi, “intenzionalmente e deliberatamente”, di volersi rifiutare ad adempiere alla decisione adottata dal giudice. Così se in una democrazia costituzionale, l’autorità e l’efficacia di una costituzione sono determinate anche dall’autorità e dall’efficacia dei tribunali, in questa vicenda lo Stato dello Zimbabwe, assumendo un atteggiamento chiaramente ostruzionistico, dimostra di volersi considerare al di sopra delle decisioni giudiziarie, e con queste, della Costituzione nonché in ultimo, afferma la stessa Corte, del “diritto”.

## **2. Il caso: la sentenza della *High Court* dello Zimbabwe e la “immunità” dello Stato**

Specificamente nel caso in esame il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale di una norma, considerata “clausola di limitazione dell’esecuzione”, innanzi alla *High Court* dello Zimbabwe. I fatti che hanno portato il ricorrente a rivolgersi a quest’organo giudiziario sono piuttosto complessi.

Le questioni seppure ruotano intorno all’esecuzione di diverse sentenze (a partire da quella emessa nel 2013 in contumacia a carico dello Stato contenente l’ordine di restituzione al ricorrente di un’ingente quantità di denaro), traggono in realtà origine dall’arresto per furto, operato per errore nel 2008, del soggetto che poi processato, a seguito della pronuncia di assoluzione dal reato, rivendica la restituzione del denaro che gli era stato sequestrato dopo l’arresto e che gli agenti di polizia, a chiusura del processo, avevano consegnato “erroneamente” – come pure sostengono - al querelante. Non riuscendo a recuperare la somma di denaro pure di sua proprietà, il ricorrente inizia così un lungo e tormentato percorso giudiziario per riottenere il proprio denaro che vede quella prima citata sentenza di condanna alla restituzione del denaro adottata a carico dello Stato. Quest’ultimo, per aggiungere il danno alla beffa – la sottrazione avvenuta, a detta degli organi di polizia, “per errore” del denaro - invece di ottemperare all’ordine giudiziario, intraprende una serie di azioni pretestuosamente volte a ritardare l’esecuzione della condanna, quali la richiesta di sospensione dell’ordine esecutivo, con l’evidente finalità di non volersi conformare alla pronuncia di condanna. La vicenda è in verità molto più complicata.

Per quel che qui ci preme - vale a dire il ragionamento seguito quanto all’affermazione dello stato di diritto e alla sua attuazione - si può sintetizzare la questione guardando all’ultimo *step* che ha portato nel 2016 il

ricorrente a chiedere una pronuncia di incostituzionalità: non riuscendo a ottenere l'esecuzione della pronuncia di condanna e quindi la restituzione del danaro, il ricorrente, a seguito di un'altra condanna per inadempimento a carico del Ministero degli affari interni, quale responsabile del corpo di polizia<sup>15</sup>, pronunciata dalla *High Court* e ancora una volta del rifiuto ad eseguire, cerca di avviare, come ultima strada, una procedura volta ad “aggredire” le proprietà dello Stato. Incontra tuttavia un ostacolo nella norma, poi divenuta oggetto di impugnazione innanzi alla *High Court*, dettata dall'art. 5, comma 2 della legge sulla responsabilità dello Stato che pone in sostanza il divieto di “attaccare” i beni statali<sup>16</sup>. Questa disposizione, traducendosi in una sorta di clausola di “immunità” dello Stato dall'esecuzione, finisce per lasciare il ricorrente, pure riconosciuto meritevole di tutela giurisdizionale nei precedenti giudizi, privo di qualunque rimedio che dia attuazione e concretizzazione a quella tutela quandanche ‘ordinata’ più volte dai giudici a carico dello Stato.

### 3. Le questioni giuridiche e lo stato di diritto

I motivi di incostituzionalità della norma, ad avviso del ricorrente, sarebbero diversi, andando a violare varie disposizioni costituzionali.

Malgrado la Costituzione preveda, all'art. 56, l'uguaglianza di ogni individuo di fronte alla legge<sup>17</sup>, l'articolo oggetto di impugnazione sembrerebbe invero porre il convenuto in una situazione di “iniqua superiorità” rispetto alle altre persone e a tutti gli altri organi e istituzioni. Questa norma poi, secondo ancora il ricorrente, si mostrerebbe in contrasto con altri articoli costituzionali tra cui il già citato art. 164, comma 3 che pure impone l'adeguamento alle pronunce giurisprudenziali senza alcuna “limitazione” nonché, dello stesso articolo, il comma 2 che richiede specificamente ai soggetti convenuti, rappresentanti dello Stato, di

---

<sup>15</sup> Dal 1981, le forze di polizia, formate secondo il “Lancaster House Agreement” del 21 dicembre 1979, sono poste sotto il controllo del Ministero degli affari interni.

<sup>16</sup> Secondo tale disposizione, “*Subject to this section, no execution or attachment or process in the nature thereof shall be issued against the defendant or respondent in any action or proceedings referred to in section two or against any property of the State, but the nominal defendant or respondent may cause to be paid out of the Consolidated Revenue Fund such sum of money as may, by a judgment or order of the court, be awarded to the plaintiff, the applicant or the petitioner, as the case may be*”. Legge “*State Liabilities Act [Chapter 8:14]*”, adottato nel 1932 e modificato più volte.

<sup>17</sup> Secondo l'art. 56 intitolato *Equality and non-discrimination*, “*All persons are equal before the law and have the right to equal protection and benefit of the law*”.

“proteggere” le funzioni e i processi democratici dei tribunali e garantire il rispetto delle disposizioni della Costituzione<sup>18</sup>.

Nell'accogliere il ricorso di incostituzionalità il giudice si trova così, proprio a quest'ultimo proposito, a sottolineare l'importanza della teoria dello Stato di diritto, ribadendo l'obbligo anche per lo Stato di agire in osservanza della legge.

Di fronte all'opposizione dello Stato che rivendicava la costituzionalità della norma impugnata affermando che questa disposizione normativa risponderebbe a ragioni di necessità e di tutela dell'interesse pubblico – laddove l'esecuzione contro beni statali potrebbe, ad avviso del resistente, comportare l'interruzione di servizi essenziali quali, ad esempio, i servizi sanitari se si dovessero riferire alle ambulanze e stante peraltro, a parere sempre dello Stato, il dettato costituzionale che consente limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali in nome, tra l'altro, proprio della tutela del generale pubblico interesse<sup>19</sup> - il giudice invoca, a supporto del suo ragionamento, quel principio centrale dello stato di diritto per cui nessun soggetto può porsi al di sopra del diritto neanche gli organi pubblici statali.

Ravvisando la somiglianza con un altro caso precedente che pure portò alla pronuncia di incostituzionalità di una norma ritenuta retaggio storica, “reliquia di un regime pre-costituzionale”, laddove si poneva “lo Stato al di sopra della legge; uno Stato che operava partendo dalla premessa che “il re non può fare nulla di male”, l'*High Court*, richiamando una pregressa sentenza, non può non osservare che “in uno Stato democratico costituzionale, quale è certamente il nostro, e sotto lo stato di diritto ... cittadini e non cittadini hanno il diritto di fare affidamento sullo Stato per la protezione e il rispetto dei loro diritti”.

Detto in altri termini, lo stato di diritto vincola anche il governo e tutti i funzionari ai suoi precetti. La sua affermazione comporta la necessità di garantire altresì, insieme alla tutela del principio di uguaglianza e della dignità di tutti gli individui, l'obbligo dello Stato di ottemperare le sentenze. Il rispetto dell'autorità giudiziaria

---

<sup>18</sup> Laddove pure si stabilisce che “*The independence, impartiality and effectiveness of the courts are central to the rule of law and democratic governance, and therefore:*

*(a) neither the State nor any institution or agency of the government at any level, and no other person, may interfere with the functioning of the courts;*

*(b) the State, through legislative and other measures, must assist and protect the courts to ensure their independence, impartiality, dignity, accessibility and effectiveness and to ensure that they comply with the principles set out in section”.*

<sup>19</sup> L'art. 86 al comma 2 della Carta costituzionale sancisce che “*The fundamental rights and freedoms set out in this Chapter may be limited only in terms of a law of general application and to the extent that the limitation is fair reasonable and necessary in a democratic society based on openness, justice, human dignity, equality and freedom and taking into account all relevant factors, including: (...), b) the purpose of the limitation, in particular whether it is necessary in the interests of defence, public safety, public order, public morality, public health, regional or town planning or the general public interest”.*

e la efficienza dei tribunali nell’emettere pronunce sono, ad avviso della *High Court*, componenti essenziali dello stato di diritto e della *governance* democratica<sup>20</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte percepisce perciò come un “insulto”, un affronto, il mancato rispetto delle pronunce giudiziarie.

In termini lapidari e concisi la *High Court* osserva che “una deliberata inosservanza o disobbedienza di un ordine del tribunale da parte dello Stato attraverso i suoi funzionari equivale a una violazione del dovere costituzionale (imposto dall’art 165 della nostra Costituzione)”. Ma non solo. La Corte prosegue infatti osservando come tale comportamento finisca con lo incidere “negativamente sulla dignità e l’efficienza dei tribunali”, laddove, e qui il ragionamento mostra una notevole lucidità quanto alla sostanziale applicazione dei principi dello stato di diritto, “il diritto costituzionale di accesso ai tribunali rimarrebbe un’illusione se gli ordini emessi dai tribunali non potessero essere fatti valere da coloro a favore dei quali tali ordini sono adottati”.

Il processo e la risoluzione delle controversie innanzi ai giudici non essendo fine a sé stesso, ma costituendo solo un mezzo, ha invero come finalità l’attuazione di diritti o obblighi come riconosciuti nella pronuncia del tribunale.

Qualunque disposizione che al pari di quella in esame finisca con il costituire un’eccezione al diritto alla dignità e al diritto a un giusto processo, deve considerarsi incostituzionale.

La limitazione del diritto del ricorrente non può perciò dirsi “giustificabile” in una società che si voglia democratica basata sulla giustizia, equità, dignità umana, uguaglianza e libertà.

#### **4. Brevi conclusioni**

Anche nel nostro ordinamento i beni dello Stato possono essere sottratti all’azione esecutiva come è nel caso, ad esempio, dei beni destinati ad un pubblico servizio. Questo regime costituisce tuttavia un’eccezione. A conferma di questa concezione si pone del resto anche una sentenza adottata nel 2013 dalla Corte Costituzionale, la n. 186, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che avevano previsto il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie appartenenti alle Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ritenendosi violato il diritto alla difesa giurisdizionale di

---

<sup>20</sup> Come del resto stabilito anche dall’art. 164, comma 2, laddove si stabilisce che “the independence, impartiality and effectiveness of the courts are central to the rule of law and democratic governance (...)”.



cui all'art. 24 Cost. La norma finiva infatti, a dire del giudice delle leggi, con il vanificare, “gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori (...) procedenti nei giudizi esecutivi”.

Questa è d'altronde la motivazione che pure ha spinto la *High Court* dello Zimbabwe a dichiarare infine, sia pure non già all'unanimità, l'incostituzionalità della norma impugnata.

Pur avendo il ricorrente ottenuto un ordine di esecuzione questo non ha prodotto alcun “utilità”, cosa che costituisce, sostiene con tono severo la Corte, una “realtà inaccettabile”, aggravata dal fatto che in alcun modo si è dimostrato l'esistenza di un interesse pubblico che impedirebbe allo Stato di adempiere. Appare evidente insomma alla *High Court* l'elisione di qualsiasi possibilità di soddisfazione concreta ed effettiva dei diritti del creditore.

Il ragionamento seguito per giungere a tale conclusione è passato anche peraltro per considerazioni riguardanti l'essenza delle Costituzioni e dei guardiani chiamati a garantirle svolgendo i giudici, precisa la *High Court*, “un ruolo vitale” nella protezione dei diritti degli individui.

Se le costituzioni, “costate troppo spesso spargimento di sangue”, sono scritte per porre limiti e restrizioni al potere, che senso avrebbero se “possono poi essere superate impunemente dagli stessi soggetti creati per custodirle, difenderle e farle rispettare (...)”? E in quale altro modo questi principi di libertà e diritti individuali possono essere mantenuti, se, quando violati, ai tribunali giudiziari è vietato di imporre sanzioni ai singoli trasgressori, responsabili del torto, frapponendo lo scudo protettivo chiamato Stato?”. Il tono poi diventa ancora più duro e severo, chiedendosi: quale protezione i tribunali possono assicurare se anche le sue pronunce vengono ignorate “come se fossero pezzi di carta insignificanti” perché esiste una legge che ha la capacità di proteggere una parte rispetto all'altra?

Affermare l'immunità dello Stato significa allora riaffermare, e anche di questo la Corte si mostra fortemente consapevole, che lo Stato è al disopra del diritto, ovvero, in poche parole, la dottrina dello “Stato assoluto”. Alla luce di queste considerazioni, appare inaccettabile che i giudici, quali garanti dei diritti compreso quello di difesa, possano consentire allo Stato di ostacolare la giustizia rifiutandosi di rispettare un ordine di esecuzione del tribunale o usando tattiche giuridiche per ritardare il pagamento pure dovuto al richiedente, con la conseguenza inevitabilmente che per consentire un'effettiva tutela dei diritti, occorre dichiarare la incostituzionalità della “clausola di immunità” per l'esecuzione di beni statali.

La *High Court*, conformemente a quel dialogo tra le Corti che si instaura ai livelli di vertice anche al di fuori dai confini nazionali in linea con quella logica di apertura propria della *common law*<sup>21</sup>, per rafforzare l'autorevolezza della propria decisione di accoglimento dell'illegittimità costituzionale della disposizione si apre poi a "suggerzioni" extra-nazionali<sup>22</sup> facendo riferimento anche a una pronuncia della *High Court* dello Stato sudafricano che nel 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma simile, presente nel relativo ordinamento, tesa a vietare l'espropriazione di proprietà statali.

I giudici dello Zimbabwe, annullando quella norma che pure si frapponeva all'effettiva tutela giurisdizionale, hanno così deciso in ultimo che "i diritti alla tutela giurisdizionale e alla dignità che il richiedente avrebbe dovuto godere senza impedimenti derivanti da qualsiasi tipo di limitazione" sono "sacrosanti".

Tutto ciò che lo Stato dello Zimbabwe dovrà in tal modo d'ora innanzi fare per evitare una procedura di esproprio delle sue proprietà sarà dare esecuzione alla sentenza di condanna iniziale.

La riprova che questa è la strada giusta per ristabilire i principi dello stato di diritto viene immediata già dal seguito di questa pronuncia, vedendo finalmente il ricorrente soddisfatta la domanda, accolta da lungo tempo dai giudici, da parte dello Stato.

*emma a. imparato*

---

<sup>21</sup> In proposito v., G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010, p. 45 nonché T. GROPPi, M. C. PONTTHOREAU, *The use of foreign precedents by Constitutional judges*, Hart, Oxford and Portland, 2014. In senso più ampio, sul ricorso agli strumenti del diritto comparato da parte specificamente della Corte costituzionale sudafricana, v. A. RINELLA, *La corte costituzionale del sudafrica: il contributo del diritto comparato al consolidamento della democrazia*, in G. F. FERRARI, A. GAMBARO (a cura di), *Corti nazionali e comparazione giuridica*, ESI, Napoli, p. 379 e ss. Di "global judicial dialogue" parla M. NICOLINI, *La giustizia costituzionale in Africa australe. L'eredità europea, il diritto tradizionale, il global judicial dialogue*, Bologna, 2015, p. 22, laddove in particolare osserva come questo si formi attraverso il ricorso a "strumento tecnico in funzione del raggiungimento d'un risultato sostanziale: le tecniche di giudizio e di dialogo come formulazione di argomenti – e giudizi comparativi – per formazione di regole volte alla risoluzione di controversie concrete".

<sup>22</sup> Così, L. TESTA, *Il sindacato di costituzionalità in Sudafrica, tra common law e civil law*, in *Federalismi.it*, 2015, p. 3 e ss.